

CARTA SERVIZI

per le adozioni
internazionali



INDICE

PARTE 1 – PRINCIPI E VALORI DI CIFA

- 1.1 Perché la Carta dei Servizi
- 1.2 I principi ispiratori dell'adozione internazionale
- 1.3 L'impegno di sussidiarietà
- 1.4 Le nostre aree di intervento

PARTE 2 - CHI SIAMO

- 2.1 La nostra storia
- 2.2 Le nostre sedi
- 2.3 Altri settori

PARTE 3 - IL PERCORSO ADOTTIVO

- 3.1 La fase pre adozione
- 3.2 La fase dell'adozione
- 3.3 La fase post adozione

PARTE 4 - I COSTI E IL SOSTEGNO FISCALE ED ECONOMICO

- 4.1 La descrizione dei costi
- 4.2 Le informazioni sul sostegno fiscale ed economico
- 4.3 Le informazioni sulla tutela e sostegno a maternità e paternità

PARTE 1 - PRINCIPI E VALORI DI CIFA

1.1 Perché la Carta dei Servizi

Questa Carta dei Servizi, come sancito dall'articolo 16 delle Linee Guida emanate dalla Commissione per le Adozioni Internazionali il 28 ottobre 2008 con delibera n. 13/2008/SG, è uno strumento conoscitivo dei principi e dei valori che sono alla base delle attività di CIFA e la descrizione delle attività finalizzate allo svolgimento della procedura adottiva internazionale e dei servizi offerti.

La Carta dei Servizi è scaricabile direttamente dal sito web: www.cifaong.it

MISSION

Nei prossimi dieci anni vogliamo promuovere il protagonismo di bambini e giovani affinché diventino, all'interno delle famiglie e delle comunità, attori di un futuro sostenibile dal punto di vista ambientale, economico e sociale.

1.2 I principi ispiratori dell'adozione internazionale

I principi fondamentali a cui si ispira l'Ente sono:

- il primario interesse per i minori in stato di abbandono
- la centralità dei bambini e giovani in ogni attività svolta dall'ente
- la valorizzazione del ruolo dell'ente autorizzato e della sua rilevanza quale soggetto avente funzione pubblica
- la preparazione e l'accompagnamento delle coppie che intraprendono il percorso adottivo e la presa in carico della nuova famiglia nell'inserimento del bambino nel nuovo contesto sociale e relazionale
- il riconoscimento del principio che l'adozione internazionale è un'azione sussidiaria da adottare unicamente qualora non sia possibile tutelare altrimenti il diritto del minore in una famiglia nel suo Paese di origine.

Carta dei Servizi redatta in base alla Delibera della Commissione per le Adozioni Internazionali n. 13/2008 del 28/11/2008

1.3 L'impegno di sussidiarietà

Il CIFA persegue i principi della Convenzione de l'Aja in materia di riconoscimento del diritto del bambino a restare nell'ambito della propria famiglia biologica o, in seconda istanza, presso altra famiglia, ma all'interno del proprio Paese di origine e solo, in ultima istanza, a trovare collocazione in una famiglia straniera, attraverso l'adozione internazionale.

Il CIFA si impegna, attraverso i progetti di cooperazione internazionale e sostegni a distanza, a favore di bambini, giovani e famiglie in difficoltà.

1.4 Le aree di intervento di CIFA

- **Adozione internazionale**

Attraverso l'adozione, che può essere vista anche come forma primaria di azione di contrasto alla discriminazione, i bambini vedono garantito il loro diritto di crescere in una famiglia capace di garantire loro cure, protezione e di provvedere al loro benessere.

- **Progetti in Italia e all'estero**

Nei progetti di cooperazione internazionale in cui siamo impegnati e nelle azioni di educazione ai diritti umani che realizziamo in Italia, promuoviamo formazione, lavoro, sostegno psicosociale, sensibilizzazione per favorire l'integrazione delle categorie più vulnerabili – tra cui i migranti - e contrasto a fenomeni quali i cambiamenti climatici e le problematiche ambientali, sempre più causa di migrazioni forzate, riconoscendo il diritto a tutelare la propria identità contro ogni forma di razzismo e discriminazione.

- **Promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza**

Attraverso le nostre attività di educazione allo sviluppo promuoviamo quanto sancito dalla convenzione ONU sui diritti dell'infanzia.

PARTE 2 - CHI SIAMO

2.1 La nostra storia

L'Associazione Centro Internazionale per l'Infanzia e la Famiglia (CIFA ONLUS - Ong), è stata costituita il 29 aprile 1980, dalla volontà e l'impegno di alcune famiglie che avevano adottato nei paesi in via di sviluppo.

L'Ente è apolitico e apartitico, non è legato ad alcuna confessione religiosa.

L'Ente è iscritto all'albo regionale del Piemonte per il Volontariato ai sensi della Legge quadro sul Volontariato n. 266/91.

L'Ente è stato eretto in Ente Morale con Decreto Ministeriale dell'8 Agosto 1996.

L'Ente è una O.N.L.U.S. -D.L. 460/1997 – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale e i contributi ad essa versati sono detraibili dalle tasse.

CIFA diviene a tutti gli effetti un Ente autorizzato ai sensi della Legge 476 del 1998.

L'Ente è stato riconosciuto ONG dal MAE Ministero Affari Esteri nel gennaio 2005.

L'Ente è ammesso all'Istituto Italiano della Donazione.

L'Ente è insignito della certificazione di qualità ISO 9001 da parte dell'Ente di certificazione Bureau Veritas (certificato n. IT232894) per il campo di attività "Adozioni Internazionali e attività di Cooperazione Internazionale allo Sviluppo".

L'Ente aderisce a:

- **Reti internazionali**

CIFA è diventato membro associato di **EUROCHILD**;

CIFA fa parte del **FUNDAMENTAL RIGHTS PLATFORM – F.R.A.** Piattaforma per i Diritti Fondamentali.

- **Reti Nazionali**

PER I DIRITTI ALL'INFANZIA E ALL'ADOLESCENZA – PIDIDA: Partecipazione, del gruppo di lavoro sulla Sessione Speciale (c.d. "Gruppo UNGASS") e del gruppo di lavoro sull'approfondimento della Convenzione;

PIATTAFORMA NAZIONALE EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO – E.A.S. che riunisce diverse ONG Italiane per l'educazione allo sviluppo;

GLOBAL CAMPAIGN FOR EDUCATION – G.C.E. GCE lavora per rafforzare la voce della società civile per consegnare il diritto per tutti a una libera l'istruzione pubblica nel mondo;

CIFA fa parte della **Consulta Nazionale delle Associazioni e Organizzazioni dell'Ufficio Garante per l'Infanzia e Adolescenza**;

CIFA è socio di **AOI** dal 2013.

• **Reti locali**

CONSORZIO ONG PIEMONTESI – C.O.P. associazione che riunisce le principali organizzazioni operative sul territorio piemontese che si occupano prioritariamente di cooperazione internazionale e di educazione alla cittadinanza mondiale;

COORDINAMENTO ORGANIZZAZIONI MARCHIGIANE – C.O.M. rete regionale di associazioni e organizzazioni non governative aventi tra le loro finalità quelle della cooperazione, della solidarietà internazionale, dell'educazione allo sviluppo e delle migrazioni con particolare riferimento al co-sviluppo;

CIFA ha un delegato nel CDN di **ARCI** – Servizio Civile Torino.

CIFA è Autorizzata a svolgere pratiche relative all'adozione internazionale nei seguenti Paesi (Legge 476 del 31/12/98):

Continente	EUROPA	AFRICA	AMERICA	ASIA
Stato	Bulgaria	Etiopia	Brasile	Cambogia
	Fed. Russa	Togo	Colombia	Cina
	Ucraina		Perù	Filippine
			Bolivia	Sri lanka
				Vietnam
				Kazakhstan
				India

Carta dei Servizi redatta in base alla Delibera della Commissione per le Adozioni Internazionali n.13/2008 del 28/11/2008

2.2 Le nostre sedi

TORINO	MILANO	VENEZIA
Sede Legale	Sede Operativa	Sede Operativa
VIA U. Foscolo, 3 10126 Torino	Via Corrado Venini, 35 20127 Milano	Via Antonio Gramsci 2 30035 Mirano - VE
Telefono: +39 011 43 38 059 Fax: + 39 011 43 38 029	Telefono: +39 02 26149752 Fax: +39 02 26149752	Telefono: +39 041 57 02 779 Fax: +39 041 57 27 469
cifa.torino@cifaong.it	cifa.milano@cifaong.it	cifa.venezia@cifaong.it

ANCONA	ROMA	BARI
Sede Operativa	Sede Operativa	Sede Operativa
Via XXV Aprile 18/D, 60015 Falconara M.ma - AN	Via Giambattista Vico, 22 00196 Roma	Via Leopardi, 37 70032 Bitonto
Tel. +39 071 59 03 000 Fax +39 071 91 66 399	Telefono: +39 06 4440991 Fax: +39 06 49382799	Telefono: +39 080 4037845
cifa.ancona@cifaong.it	cifa.roma@cifaong.it	cifa.puglia@cifaong.it

2.3 Altri settori

UFFICIO PROGETTI E FUNDRAISING	Tel. +39 011 4344133	cooperazione@cifaong.it
SOSTEGNO A DISTANZA SAD	Tel. +39 011 5630441	sad@cifaong.it
UFFICIO COMUNICAZIONE E ORGANI DI STAFF	Tel. +39 011 5063048	ufficiostampa@cifaong.it info@cifaong.it comunicazione@cifaong.it
AMMINISTRAZIONE E FINANZA	Tel. +39 011 4338059	tesoreria@cifaong.it certificazioni@cifaong.it

PARTE 3 - IL PERCORSO ADOTTIVO

3.1 La fase pre adozione

Incontri di informazione e sensibilizzazione

Gli incontri di informazione e sensibilizzazione sull'adozione internazionale sono riservati alle coppie che ancora devono presentare la dichiarazione di disponibilità al Tribunale per i Minorenni e possono essere strutturati in maniera diversa, nei territori dove opera CIFA, in base a protocolli stabiliti dalle differenti Amministrazioni Regionali. Ogni sede di CIFA, pertanto, fornirà le informazioni relative alle iniziative di sensibilizzazione delle varie Regioni.

Colloqui informativi

Il colloquio informativo ha lo scopo di fornire informazioni sul percorso adottivo proposto da CIFA. Agli incontri possono accedere sia coppie già in possesso del decreto di idoneità rilasciato dal competente Tribunale per i Minorenni, sia coppie non ancora in possesso di decreto di idoneità ma che, preferibilmente, abbiano almeno concluso l'indagine psicosociale.

Le coppie con decreto, se lo desiderano, possono richiedere un colloquio individuale di approfondimento.

La partecipazione ai colloqui, di gruppo o individuale (se in possesso del decreto di idoneità) **è gratuita.**

Per le iscrizioni è sufficiente contattare una delle sedi, tramite appuntamento telefonico o via mail.

È possibile verificare le date dei colloqui sul sito: www.cifaong.it/incontri-informativi

Conferimento di incarico

Il conferimento di incarico è previsto dalla legge n. 476/98. Con esso, la coppia autorizza CIFA ad attivare e proseguire una procedura di adozione di minore straniero all'estero. Il conferimento d'incarico da parte della coppia configura accettazione della metodologia operativa utilizzata dall'Ente.

Il conferimento, che può essere dato dalla coppia anche prima della partecipazione al corso di formazione, regola l'incarico che la coppia sottoscrittore assegna all'Ente CIFA per l'espletamento delle attività formali necessarie allo svolgimento di una pratica di adozione all'estero.

Il testo si riferisce a:

- oggetto dell'incarico;
- obblighi dell'associazione;
- obblighi dei conferenti l'incarico;
- casi particolari di modifica dell'incarico;
- svolgimento della procedura;
- recesso delle parti;
- regole finali.

L'incarico conferito a CIFA costituisce un'obbligazione di mezzi e non di risultato: l'Ente mandatario assiste gli aspiranti genitori adottivi durante l'intero iter, ma non si fa garante dell'esito dell'adozione stessa.

CIFA si impegna a realizzare scrupolosamente quanto di sua competenza, secondo la normativa vigente, per il perfezionamento della procedura adottiva.

L'Ente non può rispondere del comportamento di soggetti terzi (Autorità Straniere, Consolati, Uffici preposti al rilascio dei documenti del minore...) sui quali non ha poteri di controllo.

Il mandato per lo svolgimento di una procedura adottiva si fonda su un rapporto fiduciario che presuppone reciprocità nel comportamento leale e ispirato alla buona fede.

Rientrano in tale sfera il mantenimento reciproco della confidenzialità delle informazioni messe in comune nell'ambito del mandato, la tutela della onorabilità, della reputazione e del buon nome di entrambe le parti in Italia ed all'Estero, con particolare riferimento ai Paesi in cui CIFA opera.

Il venir meno di questo presupposto presenta giusta causa per CIFA di recedere dall'incarico.

Revoca della disponibilità all'adozione nazionale

CIFA richiede la revoca della domanda di adozione nazionale al momento della proposta di abbinamento o prima della partenza nel caso in cui tale proposta avvenga all'estero.

Corso di formazione - "In viaggio verso l'adozione"

Il corso prevede la frequenza obbligatoria per ogni coppia che abbia conferito o voglia conferire il mandato all'Ente stesso. Entrambi i coniugi si impegnano ad essere presenti in ogni fase ed in ogni circostanza di incontro indicate dall'Ente.

E' facoltà dell'Ente sospendere il corso della procedura in caso di omessa partecipazione ai corsi da parte delle coppie conferenti l'incarico, e recedervi qualora il fatto si protragga.

Il corso di formazione si sviluppa in due giornate consecutive.

Nel corso, condotto da professionisti esperti, verranno affrontate le seguenti tematiche:

- bisogni, aspettative, desideri, caratteristiche rispetto al contesto di provenienza, storia pregressa, funzionamento emotivo e psicologico del bambino;
- indicazioni sull'aspetto esperienziale della proposta di abbinamento;
- motivazione, desideri, bisogni, aspettative e gestione dell'attesa dei genitori;
- primo incontro dal punto di vista del bambino e dei genitori.

Preparazione dei documenti della domanda di adozione

Una volta individuato il Paese di adozione verrà inviato alla coppia via e-mail l'elenco dei documenti da produrre, con le note esplicative. La documentazione verrà inviata al referente estero che si adopererà per il completo deposito presso le Autorità competenti.

Gestione del tempo di attesa

Dal conferimento di incarico alla proposta di abbinamento, CIFA organizza dei "gruppi attesa" specifici per Paese. Le tematiche proposte hanno lo scopo di avvicinare la coppia alla realtà socio-culturale che andrà ad incontrare, di preparare la stessa all' inserimento del bambino nel nuovo contesto socio-familiare, fornendo strumenti concreti di gestione di alcune dinamiche prettamente legate ai bambini di quel Paese ed eventuali aggiornamenti tecnici.

Approfondimenti nel periodo di attesa

Oltre al percorso sopra indicato, vengono offerti ulteriori incontri a sostegno della futura genitorialità adottiva. L'obiettivo è fornire un supporto psicologico, formativo ed esperienziale per affrontare al meglio questo periodo particolarmente delicato.

Le tematiche dei percorsi, i costi ed il relativo calendario sono inseriti e periodicamente aggiornati all'interno del sito dell'Associazione: www.cifaong.it/supportoallafamiglia

3.2 La fase dell'adozione

La proposta di abbinamento e preparazione all'incontro con il bambino

La proposta di abbinamento deve tener conto delle indicazioni del decreto di idoneità della coppia.

La coppia, informata e consapevole dei documenti che l'Autorità straniera fornisce rispetto alla storia e alla situazione sanitaria del bambino, sottoscrive il consenso alla proposta di abbinamento. Questo documento viene inoltrato da CIFA alla Commissione per le Adozioni Internazionali, al Tribunale per i Minorenni e ai Servizi Sociali territoriali competenti e, ove previsto, all'Autorità Straniera.

Si sottolinea che, fino all'ingresso in Italia e al conseguente perfezionamento della procedura adottiva, il minore risulta sotto la giurisdizione dell'Autorità Straniera, che ne pretende la massima salvaguardia anche sotto il profilo delle privacy. Diffondere informazioni o immagini del minore prima del perfezionamento della procedura adottiva assume valore di violazione di specifiche norme italiane e dei Paesi d'origine.

L'utilizzo a tal fine dei social network è strettamente vietato fino all'arrivo del minore in Italia, pena il rischio di compromissione anche irreversibile della procedura adottiva.

La partenza

CIFA, salvo indicazioni diverse della coppia, si occupa della programmazione del viaggio e dei visti ove necessariamente richiesto dal Paese.

La coppia, nel Paese straniero, viene seguita dal referente dell'Ente o dai suoi collaboratori.

La permanenza all'estero

CIFA dispone in ogni Paese di referenti che accompagnano la famiglia nei momenti collegati alla procedura adottiva.

L'incontro col bambino è la fase più delicata della procedura di adozione, l'assistenza che CIFA può fornire alla famiglia in tale momento dipende dalle regole del Paese e spesso dalle indicazioni del singolo istituto.

In ogni caso il referente è a disposizione fisicamente e/o telefonicamente per la risoluzione delle emergenze ovvero provvederà a contattare l'operatore in Italia per concordare le migliori soluzioni.

Durante la permanenza, l'équipe italiana di CIFA supporta la famiglia in tutte le fasi dell'inserimento del/i minore/i.

Nel Paese estero, durante il perfezionamento dell'adozione, la famiglia dovrà tenere un comportamento adeguato alla cultura, alle leggi, agli usi e costumi locali. Dovrà altresì attenersi alle disposizioni impartite nonché alle informazioni e consigli del referente locale.

Il rientro in Italia

Al rientro in Italia dopo l'adozione, la famiglia dovrà adempiere ad alcune formalità importanti che verranno comunicate appena prima della partenza e dovrà personalmente provvedere alla richiesta di trascrizione del provvedimento straniero di adozione al competente Tribunale per i Minorenni, salvo ove diversamente richiesto dall'autorità giudiziaria.

Inoltre, entro 30 giorni la coppia dovrà fornire la dichiarazione delle spese sostenute a CIFA, al fine di permettere l'invio alla Commissione per le Adozioni Internazionali della scheda riassuntiva dei costi sostenuti attraverso il modulo "dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà". I relativi moduli per la dichiarazione dei costi sostenuti, da effettuarsi in autocertificazione, e relativa lettera d'accompagnamento, sono inviati alla coppia dall'ufficio competente certificazioni@cifaong.it al rientro in Italia.

3.3 La fase post adozione

Relazioni post adozione

Nel biennio successivo all'adozione è previsto un periodo di assistenza relativa all'inserimento del minore in famiglia che permetterà anche la stesura delle relazioni post-adozione, secondo tempi e modalità richieste dal Paese di provenienza del bambino. Le consulenze si svolgeranno esclusivamente presso una delle sedi dell'Associazione.

Il supporto alla nuova famiglia prevede una serie di **incontri obbligatori**, in cui si effettuano osservazioni del nucleo familiare.

Eventuali richieste di consulenza continuativa ai professionisti CIFA, tale da assumere significato di sostegno più strutturato, potranno essere soddisfatte dai professionisti impegnati nell'ambito dei servizi alla famiglia programmati dall'Ente.

La consegna delle relazioni post-adozione deve essere puntuale al fine di poter mantenere l'accreditamento dell'Ente nel Paese. Anche l'attività dell'ente nel Paese è strettamente subordinata all'ottemperanza di tale obbligo.

Per l'approfondimento degli impegni che la coppia assume nei confronti dell'obbligo sulle relazioni post adottive si rinvia alla lettura del Conferimento di incarico.

Sostegno alla genitorialità

CIFA si impegna a sostenere le famiglie, offrendo diverse tipologie di servizio:

- rispondere alle esigenze educative o di sostegno psicologico dei genitori e dei bambini;
- organizzare incontri per genitori sui temi quali sostegno scolastico, prevenzione del disagio, affettività;
- attivare momenti di condivisione, anche ludica e culturale, per bambini, adolescenti; e giovani, anche in accordo con realtà educative territoriali.

Le tematiche dei percorsi, i costi ed il relativo calendario sono inseriti e periodicamente aggiornati all'interno del sito dell'Ente www.cifaong.it/incontri-formativi

Informazioni relative alla revoca del conferimento di incarico e al cambio Ente

Ove insorgano difficoltà di tipo relazionale, oppure si verificano eventi precedentemente non rilevati, o di particolare gravità, CIFA potrà dismettere l'incarico, dandone comunicazione motivata alla coppia e per conoscenza al Tribunale per i Minorenni, ai Servizi che hanno redatto la relazione, nonché alla C.A.I.

Questo fatto può derivare anche da un atteggiamento non proattivo della coppia.

La coppia, ove intenda revocare il mandato e rivolgersi ad altro Ente, è tenuta a comunicare la revoca in forma scritta a CIFA specificando la motivazione e per conoscenza alla CAI, ai Servizi territoriali e al Tribunale Minorenni di competenza. Ciò al fine di mettere in grado il nuovo Ente di approfondire le motivazioni.

Il nuovo incarico non può intendersi validamente conferito se non è stato informato il primo Ente.

Per i criteri che regolano i rapporti del recesso delle parti si rinvia alla lettura delle regole del Conferimento di Incarico-Recesso delle parti, sottoscritte al momento del conferimento stesso.

PARTE 4 - I COSTI E IL SOSTEGNO FISCALE ED ECONOMICO

4.1 La descrizione dei costi

I costi nell'adozione internazionale rappresentano un aspetto importante, rispetto al quale CIFA è impegnato, con assoluta trasparenza, ad una adeguata informazione.

Le coppie che intraprendono il percorso dell'adozione internazionale sostengono una serie di costi, in Italia e all'estero. I costi sostenuti in Italia corrispondono al rimborso delle spese generali di CIFA per i corsi di formazione, la gestione della pratica adottiva e l'assistenza post-adozione. La coppia dovrà sostenere anche le spese di gestione della pratica all'estero, di viaggio, soggiorno e spese private.

Per i dettagli costi e per approfondimento si rinvia alla lettura della tabella Costi scaricabile dal sito dell'Associazione www.cifaong.it

Solo in casi particolari e verso alcuni Paesi nei quali non sia possibile il trasferimento di alcune somme via banca (per mancanza dei tempi tecnici, per inaffidabilità del locale sistema bancario, etc) potrà essere richiesto alla coppia di portare con sé parte delle somme durante la permanenza in loco. In questi casi tali somme rientreranno nelle somme dovute e, una volta in loco, dovranno essere consegnate esclusivamente al rappresentante dell'Ente in tale Paese, debitamente indicato, che provvederà a rilasciare regolare ricevuta; in ogni caso alla coppia non potranno essere richiesti ulteriori pagamenti in relazione alla procedura.

4.2 Le informazioni sul sostegno fiscale ed economico

Come previsto dalla legge, CIFA invia alle coppie adottive ogni anno, in tempi utili per la presentazione della dichiarazione dei redditi, la certificazione di tutte le spese sostenute in relazione alla procedura adottiva nell'anno precedente.

Gli interventi di sostegno previsti riguardano la deducibilità, ai fini fiscali, del cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione.

Nel ricordare che, specie in questo campo, avvengono frequenti variazioni normative che possono modificare la situazione, CIFA riporta una sintesi delle informazioni utili.

Deduzione delle spese ai fini fiscali

L'art. 10, comma 1, lettera I-bis, del D.P.R. n. 917/86 (come modificato dalla legge n. 476/98 di ratifica della Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993 per la "tutela e la cooperazione in materia di adozione internazionale") prevede la possibilità per i genitori adottivi di riportare, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, tra gli oneri deducibili anche il cinquanta per cento delle spese da loro sostenute per l'espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri.

Le spese per poter essere dedotte devono necessariamente essere certificate dall'ente autorizzato incaricato dalla coppia a gestire la procedura di adozione.

Tra le spese vanno incluse non solo quelle direttamente sostenute dall'ente ed allo stesso regolarmente rimborsate dai genitori adottivi, ma anche quelle autonomamente sostenute da questi ultimi, purché debitamente documentate.

Perché l'ente certifichi tali ultime spese si richiede, però, il rilascio da parte dei coniugi di apposita dichiarazione di responsabilità attestante che le spese, per le quali si richiede la deduzione, sono riferibili esclusivamente alla procedura di adozione di cui al Capo I del Titolo III della legge n. 184/1983.

La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 77/E del 28 maggio 2004 si sofferma, in particolare, sulla titolarità del diritto alla deduzione, sui criteri da seguire, nonché sul contenuto della certificazione probatoria rilasciata dagli enti autorizzati.

Le spese ammesse alla deduzione sono quelle sostenute dagli interessati dal momento del conferimento ad un ente autorizzato del mandato all'adozione fino alla conclusione del procedimento coincidente con la dichiarazione di efficacia in Italia, da parte del Tribunale dei Minori, del provvedimento di adozione emesso dalla competente Autorità straniera o, in caso di affidamento pre adottivo, del perfezionamento dell'adozione.

Qualora, per qualsiasi ragione, anche per motivi indipendenti dalla volontà dei coniugi, la procedura finalizzata all'adozione si concluda con esito negativo, gli interessati hanno parimenti diritto a dedurre, nella misura indicata, dal reddito complessivo da assoggettare all'IRPEF tutte le spese fino a quel momento sostenute.

La deduzione va operata, infine, con l'applicazione del principio di cassa, con riferimento, cioè, al periodo di imposta in cui le spese sono state effettivamente sostenute prescindendo, in ogni caso, dall'effettiva conclusione dell'iter procedurale, dall'acquisizione dello status di genitore adottivo nonché dall'esito finale.

Ciò naturalmente comporta per l'ente autorizzato, prescelto dalla coppia, di dover certificare annualmente le spese dalla stessa effettuate ai fini predetti.

Rimborso delle spese sostenute eccedenti la quota fiscalmente deducibile

Lo Stato può concedere un rimborso delle spese sostenute dalle coppie, ma è necessario verificare se – in uno specifico anno – esistono oppure no degli stanziamenti a valere sul “Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali”, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Deducibilità dal reddito delle erogazioni liberali alle Onlus

Le persone fisiche e gli enti soggetti all'I.Re.S., in particolare società ed enti commerciali e non commerciali, possono dedurre dal reddito complessivo, in sede di dichiarazione dei redditi, le liberalità in denaro o in natura erogate a favore delle Onlus, nel limite del 10% del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui lordi.

Ai fini della deducibilità dal reddito (www.agenziaentrate.it):

- le erogazioni liberali in denaro devono essere tracciabili;
- le erogazioni liberali in natura devono essere considerate in base al loro valore normale (prezzo di mercato di beni della stessa specie o similari);
- il donatore deve farsi rilasciare dal beneficiario una ricevuta con la descrizione analitica e dettagliata dei beni erogati e l'indicazione dei relativi valori.

Per usufruire delle agevolazioni fiscali è sufficiente conservare la ricevuta del versamento effettuato, che non dovrà essere allegata alla dichiarazione dei redditi, ma conservata per poterla esibire in caso di successivo controllo. Per “ricevuta del versamento” s'intende, per esempio, la ricevuta rilasciata dalla banca per un bonifico o per l'emissione di un assegno circolare. Ai donatori che lo richiedono può essere rilasciata una “attestazione” dei versamenti effettuati o semplice “ricevuta”.

Le ricevute o attestazioni emesse sono esenti da “bollo di quietanza”.

4.3 Le informazioni sulla tutela e sostegno a maternità e paternità

In materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità la legge riconosce ai genitori adottivi od affidatari gli stessi diritti previsti per i genitori naturali.

L'unica differenza - fermo restando la durata di ciascun beneficio (congedo, permesso, sostegno economico, ecc.) - è la decorrenza degli stessi: la data di “nascita” del bambino adottato è quella dell'ingresso del minore in Italia per le adozioni internazionali.

Carta dei Servizi redatta in base alla Delibera della Commissione per le Adozioni Internazionali n.13/2008 del 28/11/2008

Il quadro normativo è dato dal D.Lgs. n. 151/2001, artt. 26 e 27 per il congedo di maternità (di durata complessiva pari a cinque mesi), art. 31 per il congedo di paternità (fruibile dal padre alle medesime condizioni in alternativa alla madre lavoratrice che non se ne avvale), art. 36 per il congedo parentale (fruibile dai due genitori, anche contemporaneamente, per complessivi dieci mesi), art. 45 per i permessi giornalieri fruibili nel corso del primo anno decorrente dalla data di ingresso del minore in Italia e art. 50 per il congedo per malattia del minore adottato. Qualora lavoratori dipendenti è, altresì, riconosciuto ai genitori adottivi un congedo non retribuito per tutto il periodo di tempo in cui si renda necessaria la permanenza all'estero per l'incontro con il bambino e l'espletamento della procedura adottiva (artt. 26, comma 4, e 27, comma 2). Ulteriore beneficio è dato dalla possibilità per la madre o, in alternativa per il padre, di fruire, in parte o per intero, del congedo ancor prima dell'ingresso del minore in Italia durante la permanenza all'estero dei medesimi per le necessità sopra rappresentate (art. 26, comma 3). Ove ricorrano le condizioni, qualora il minore adottato o in affidamento preadottivo sia affetto da handicap in condizione di gravità, i genitori adottivi hanno diritto ai benefici quali previsti dall'art. 42 del D.Lgs. n° 151/2001 (congedo straordinario retribuito fino ad un massimo di due anni) e dall'art. 33 della legge n° 104/1992 (permesso mensile retribuito di tre giorni).